



F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
dei diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



COMITATO DISABILITA' MUNICIPIO X

Alla c.a. del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute Michela Micheli
michela.micheli@comune.roma.it
e.p.c.
al Referente del Dipartimento per la Disabilità Gravissima Pierina Masci
pierina.masci@comune.roma.it

Oggetto: Chiarimenti ricalcolo punteggio per “assegno di cura” e “contributo di cura” DGR LAZIO 897/2021 e DGC 81/2022

I sottoscritti, Maurizio Benincasa, in qualità di presidente della FIRST, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità ed Emanuela Borin, in qualità di Presidente dell'ODV Comitato Disabilità Municipio X, con la presente intendono sottoporre all'attenzione dell'ufficio del V Dipartimento, nella persona della Dr.ssa Michela Micheli, quanto di seguito si va ad esporre, al fine di riceverne chiarimenti in merito.

Sono state ricevute segnalazioni da parte di utenti in continuità assistenziale, in merito alle richieste provenienti dai servizi socio-educativi dei vari municipi del Comune di Roma, per il ricalcolo del punteggio finalizzato a rimodulare l'entità dell'importo dell'“assegno di cura” (tra un minimo di 500 euro ed un massimo di 800 euro) e del “contributo di cura” (tra un minimo di 400 euro ed un massimo di 700 euro).

Dalle suddette segnalazioni emergono discrepanze e criticità, che si vanno ad elencare, concernenti modus operandi e modulistica adottata dai diversi municipi, in evidente contrasto con l'omogeneità di parametri di valutazione sancita dalle DGR LAZIO 897/2021 e DGC 81/2022.

- 1) Alcuni municipi hanno convocato gli utenti in continuità assistenziale presso gli uffici dei servizi socioeducativi per la compilazione delle schede di valutazione (Municipio VII); altri municipi hanno invece inviato agli utenti moduli di autocertificazione da compilare e inviare agli uffici medesimi (Municipi XIV); altri ancora (Municipio X) si sono limitati a richiedere unicamente l'invio dell'ISEE aggiornato, con una mera pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune di Roma, senza alcuna specifica richiesta indirizzata ai singoli utenti. A tal proposito si ritiene opportuno che tali richieste concernenti la materia in oggetto, siano inoltrate dagli uffici territoriali dei servizi socio-educativi ad ogni singolo utente tramite mezzi adeguati come PEC o raccomandata a.r.. Si ritiene altresì che ciascun utente debba prendere visione del modulo contenente le informazioni necessarie ai fini del ricalcolo del punteggio senza dover rendere necessaria una richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/91.
- 2) Ciascun Municipio dovrebbe, ai fini del ricalcolo del punteggio, predisporre moduli per acquisire le medesime informazioni corrispondenti ai “parametri omogenei” indicati nell'allegato A ai paragrafi 5.3.a. e 5.3.b. della DGR LAZIO 897/2021 (recepita dalla DGC 81/2022).
- 3) Nei moduli di autocertificazione inviati da alcuni municipi (di cui in allegato), si riscontra disomogeneità delle informazioni richieste all'utenza e, al contempo, non corrispondenza con i parametri stabiliti nelle linee guida di cui alle delibere in oggetto. Infatti mentre nell'allegato A della DGR LAZIO 897/2021, si assegnano agli utenti punteggi diversi sulla base delle ore del servizio di assistenza domiciliare, prescindendo dalla forma del medesimo servizio (diretta o indiretta),



F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
dei diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



COMITATO DISABILITA' MUNICIPIO X

nei moduli utilizzati dai Municipi invece, si attribuisce rilevanza anche all'importo erogato per il servizio, ma unicamente per la forma indiretta dello stesso, configurando in tal modo una palese iniquità ai danni degli utenti che hanno il servizio nella forma indiretta. Si evidenzia che le somme erogate all'utente per l'assistenza domiciliare in forma indiretta, sono comunque subordinate e finalizzate all'assunzione di un operatore con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, con retribuzione conforme al CCNL vigente e regolare versamento di contributi previdenziali all'INPS. A ciascun utente è richiesta regolare rendicontazione agli uffici dei servizi socioeducativi del proprio municipio. In virtù della sancita "omogeneità di parametri per il ricalcolo del punteggio" di cui all'Allegato A DGR LAZIO 897/2021 e DGC 81/2022, si ritiene che qualora si dovesse attribuire rilevanza all'importo erogato per i servizi SAISH e SAISA, ciò andrebbe fatto prescindendo dalla forma diretta o indiretta dello stesso. Si sottolinea a tal proposito come la medesima DGR all'allegato A paragrafo 5, stabilisce espressamente che "... Alla persona sarà garantita la libertà di scelta della forma di assistenza, tra quelle previste dalla disciplina regionale, che ritiene maggiormente rispondente ai suoi bisogni ed aspettative...".

- 4) Inoltre, non è inutile sottolineare che il diritto all'effettiva scelta da parte della persona con disabilità, è previsto dall'art. 19 della Convenzione Onu sui diritti della persona con disabilità, ed è un diritto che esiste, in quanto la persona è posta nelle condizione effettivamente di scegliere liberamente un servizio o una prestazione, ad esempio, quale l'assistenza domiciliare, tra le due forme in cui questo servizio deve essere garantito: e cioè in primis nella forma dell'assistenza indiretta, ovvero in quella diretta, nel senso che le due forme di organizzazione del servizio devono essere garantite entrambe e nell'ambito del citato art. 19 della Convenzione Onu, la persona con disabilità o il suo caregiver esercita il suo ineliminabile "Diritto di scelta".
- 5) Si aggiunga che costituisce principale obbligazione delle Regioni di organizzare servizi di auto aiuto in forma indiretta, stante il chiaro tenore dell'art. 39, comma, 2, 1ter della stessa legge 104/1992, la quale dispone esplicitamente che "Le regioni possono provvedere a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona (ergo assistenza domiciliare), gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia".
- 6) Inoltre, si aggiunga a fortiori se proprio si vuole, che l'organizzazione di un'assistenza domiciliare o altra prestazione nella forma dell'indiretta, cioè mediante versamento di una somma di denaro, previa stipula di un contratto di lavoro con l'assistente, previamente verificato e verificabile dall'Ente



F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
dei diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



COMITATO DISABILITA' MUNICIPIO X

- 7) pubblico, oltre a costituire il paradigma del modello principale e più coerente al diritto alla libera scelta effettiva della persona con disabilità o chi la rappresenta, costituisce, dato non certo secondario, una fonte di risparmio ingente per l'Ente territoriale, in quanto, è noto a tutti, che nella forma diretta il costo orario previsto dall'Ente non viene corrisposto direttamente per intero al lavoratore e non rappresenta l'effettivo costo del lavoro dell'assistente, ma la spesa prevista deve remunerare anche l'attività svolta da chi esercita legittimamente il ruolo di appaltatore o intermediazione tra il committente e il lavoratore, con un aggravio di costi non indifferenti!
- 8) Di conseguenza, i moduli che i Municipi hanno predisposto, ove addirittura i beneficiari dell'assistenza indiretta anziché essere favoriti nel punteggio, addirittura vengono declassati in favore di chi sceglie la forma diretta, oltre ad essere illegittima ed in contrasto con le citate normative regionali, si pone in netta violazione sia dell'art. 19 della citata Convenzione Onu, sia della legge 104/1992.
- 9) La modulistica dei Municipi, che si allega, risulta palesemente contraddittoria, poiché, se da una parte richiede all'utente di indicare le ore di servizio di cui usufruisce, dall'altra al tempo stesso, attribuisce rilevanza all'importo erogato (prescindendo quindi dalle ore) ma unicamente per la forma indiretta del servizio, penalizzando in tal modo gli utenti che hanno scelto questa forma di servizio, rispetto a quelli che hanno scelto la forma diretta. Pertanto nel rispetto dell'omogeneità dei parametri o si attribuisce rilevanza, graduando il punteggio sulle ore di servizio di cui gode l'utente, oppure si attribuisce rilevanza alla misura dell'importo erogato prescindendo dalla forma diretta o indiretta del servizio stesso. Le nuove linee guida fissate dalle delibere in oggetto differenziano il punteggio unicamente sulla base delle ore del servizio non menzionando gli importi erogati dal Comune a ciascun utente.

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, Vi chiediamo **con urgenza** un incontro istituzionale al fine di pervenire ad una modifica e revoca in autotutela delle dette schede di valutazione, entro sette giorni dalla presente.

Si allegano alla presente:

1. Scheda ricalcolo Municipio VII
2. Scheda ricalcolo Municipio XIV
3. link Municipio X <https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS926969>

Confidando in un riscontro, si porgono distinti saluti

Roma, 08 Giugno 2022

Maurizio Benincasa

Emanuela Borin